

**Decreto Ministeriale 27 dicembre 1990 (in Gazz. Uff., 24 gennaio, n. 20). Parte 1 (abrogato dal DM 25 gennaio 2001)**

*Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emoderivati*

Il Ministro della sanità:

Visto l'art. 4, primo comma, n. 6), l'art. 6, primo comma, lettera C) e l'art. 45 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 <<Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati>>;

Visti, in particolare, gli articoli 1, 3, comma 2, della legge 4 maggio 1990, n. 107;

Ritenuto che occorre provvedere agli adempimenti previsti dalle citate disposizioni di legge;

Sentito il parere della commissione nazionale per i servizi trasfusionali, di cui all'art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nominata con decreto del Ministro della sanità il 26 giugno 1990;

Decreta:

Articolo unico.

É approvato l'articolato concernente le caratteristiche e le modalità delle donazioni di sangue e di emocomponenti, composto di trentacinque articoli e un allegato, unito al presente decreto del quale costituisce parte integrante a tutti gli effetti.